

**Teatro della Zucca
Associazione Culturale ETS**

STATUTO

Milano, Aprile 2026

**Aggiornamento del precedente documento “Statuto
del Teatro della Zucca - Associazione Culturale”
datato Dicembre 2025**

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), un'associazione senza scopo di lucro denominata “ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLA ZUCCA - ETS” (d'ora in avanti l'Associazione).

1.2 L'Associazione è apartitica e l'ordinamento interno è ispirato a principi di democraticità, di uguaglianza dei diritti e tutela le pari opportunità tra uomo e donna e i diritti inviolabili della persona.

1.3 L'Associazione ha sede nel Comune di Milano e può costituire sedi secondarie.

1.4 Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

1.5 La durata dell'Associazione è illimitata e in ogni caso subordinata alla sussistenza e continuità della realizzazione degli scopi sociali.

1.6 Si precisa che solo a seguito dell'iscrizione nella sezione “Altri enti del Terzo settore” del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS.

Art. 2 – FINALITA' E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica e aconfessionale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale descritte in seguito, in forma di produzione o scambio di beni o servizi di cui all'art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 alle lettere di seguito indicate:

a) diffusione della cultura teatrale in tutte le sue forme ed espressioni, la realizzazione di spettacoli dal vivo e prodotti audiovisivi; la creazione di un'officina policulturale volta alla produzione e divulgazione in ogni ambito della cultura;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) formazione universitaria e post-universitaria

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti e degli stranieri;

j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

2.2 Inoltre l'Associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità:

. promuovere e diffondere iniziative culturali e inerenti all'ambito del teatro sociale;

. promuovere iniziative di formazione e di sperimentazione, aventi per oggetto temi di carattere artistico, teatrale, musicale, letterario, educativo, sociale e culturale;

. promuovere iniziative informative, ricreative, turistiche, contribuendo in tal modo alla crescita culturale dei propri soci e dei cittadini tutti;

. reperire e devolvere risorse, materiali, strumenti e quant'altro sia necessario alla realizzazione dei progetti;

. sviluppare progetti di comunità e attività artistiche in ottica partecipativa;

. promuovere la ricerca e la sperimentazione in campo performativo e artistico, con una particolare attenzione ai contesti fragili;

. promuovere la creazione di una rete nazionale e internazionale.

2.3 L'Associazione, per agevolare il raggiungimento dei propri scopi, potrà effettuare operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

2.4 L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.

2.5 In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

2.6 Tutte le cariche elettive sono gratuite, ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

2.7 Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione potrà inoltre svolgere attività commerciali marginali finalizzate al finanziamento delle attività istituzionali, tra cui:

- Vendita di biglietti per spettacoli ed eventi
 - Vendita di spettacoli ed interventi culturali
 - Vendita di corsi di formazione in ambito culturale
 - Vendita di servizi di consulenza in campo artistico e culturale
- Tutti i proventi saranno destinati esclusivamente al raggiungimento delle finalità associative.

2.8 L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

Art. 3 – SOCI

3.1 Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

3.2 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

3.3 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.4 Sono ritenuti soci coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di soci fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di soci Ordinari, i quali si impegnano a pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo e si impegnano al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

3.5 Il consiglio Direttivo può accogliere soci Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

3.6 Il contributo associativo annuale non è trasferibile, né rivalutabile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e dev'essere versato entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

3.7 Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. L'esclusione deve essere comunicata tramite notifica contenente le motivazioni per le quali sia stata deliberata. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento entro trenta giorni per iscritto al Collegio dei Probiviri.

3.8 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Art. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

4.1 I Soci hanno il diritto di:

- . frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso;
- . partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);
- . conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- . dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- . proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- . discutere e approvare i rendiconti economici;
- . essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione;
- . eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

4.2 I Soci sono tenuti a:

- . osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- . versare la quota associativa annuale;
- . svolgere le attività preventivamente concordate;
- . mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- . contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- . rispondere in parti uguali ed in solido con il Presidente per debiti contratti verso terzi nel legittimo e regolare perseguimento degli scopi associativi.

4.3 I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 5 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

5.1 Sono Organi dell'Associazione:

- . l'Assemblea degli Associati;
- . il Consiglio Direttivo;
- . il Presidente;

. l'Organo di Controllo.

5.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

5.3 Agli associati che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 6 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

6.1 L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Possono parteciparvi, votare ed essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

6.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessario o venga richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno il 10% dei soci.

6.3 L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data della prima e seconda adunanza.

6.4 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti. In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

6.5 All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale. Il verbale è trascritto su apposito registro, conservato nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

6.6 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione (per esempio tramite videochiamata online su piattaforma sicura, inclusiva, trasparente e che tuteli la privacy degli utenti, ma che garantisca in ogni caso la possibilità di riconoscere e comprovare l'identità dei soci/partecipanti) nel caso in cui il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

6.7 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- . elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente;
- . elegge il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri (se necessario);
- . revoca il mandato al Presidente o ai singoli componenti del Consiglio Direttivo;
- . propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- . approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
- . approva annualmente l'importo della quota sociale di adesione su proposta del Consiglio Direttivo;
- . ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- . approva l'eventuale regolamento interno;
- . approva il programma annuale dell'Associazione;
- . delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un altro socio.

6.8 L'Assemblea straordinaria:

- . approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- . scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Art. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei Soci e composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, tra i quali è compreso il Presidente.

Qualunque socio ordinario può diventare Consigliere. Il Consigliere è sempre rieleggibile. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno le cariche di Vice Presidente e di Segretario Generale. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

7.2 Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

7.3 In caso di mancanza di uno o più componenti, l'Assemblea dei soci provvederà alla loro sostituzione mediante elezione. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Se viene meno la maggioranza dei

membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

7.4 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- . compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- . redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- . redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- . ammettere i nuovi soci;
- . deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- . proporre annualmente all'Assemblea generale l'importo della quota sociale di adesione;
- . ratificare i provvedimenti di propria competenza assunti per motivi di necessità e d'urgenza dal Presidente;
- . studiare e formulare le proposte e le modalità di realizzazione delle iniziative e delle attività dell'Associazione;
- . eleggere al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e nominare il Segretario e il Tesoriere.

Art. 8 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.

8.2 In caso di mancanza di uno o più componenti, l'Assemblea dei soci provvederà alla loro sostituzione mediante elezione.

8.3 Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

8.4 Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 9 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

9.2 Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

9.3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

9.4 Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 10 - IL PRESIDENTE

10.1 Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

10.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

10.3 E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

10.4 E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

10.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 11 - IL VICEPRESIDENTE E IL SEGRETARIO

11.1 In caso di assenza, d'impedimento o di cessazione delle funzioni del Presidente, il Vice Presidente ne assume l'incarico, convocando il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

11.2 Il Vice Presidente ha anch'esso potere di firma.

11.3 Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nell'amministrazione dell'Associazione, redige i verbali del Consiglio Direttivo, cura la tenuta degli atti, documenti e dei libri sociali dell'Associazione e ne assicura la libera visione ai soci.

Art.12 - IL TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal

Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

13.1 L'Assemblea può, in caso di necessità, eleggere un Collegio dei Probiviri (o dei Garanti) costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente da due supplenti, scelti anche tra i non associati.

13.2 Il Collegio:

- . ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- . giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

13.3 Il Collegio dei Garanti è eletto per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia e il suo mandato è limitato temporalmente.

Art. 14 - ORGANO DI CONTROLLO

14.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

14.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

14.3 Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

14.4 L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina al suo interno il Presidente.

14.5 L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

14.6 I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

14.7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 15 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

15.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.

15.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.3 Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

15.4 L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

15.5 L'entrate dell'Associazione sono costituite:

- . Dalle quote annuali di Associazione;
- . Da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- . Da versamenti volontari degli associati;
- . Da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali ed enti in genere;
- . Da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

Art.16 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci,

salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 17 - BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE

17.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

17.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

17.3 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro il 30 aprile di ogni anno successivo alla chiusura dell'esercizio contabile.

17.4 L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

17.5 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

17.6 Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 300.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

17.7 E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'associazione.

17.8 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 18 - I LIBRI

L'Associazione terrà:

- a) Libro dei soci
- b) Libro dei verbali delle Assemblee dei soci
- c) Libro dei verbali del Consiglio Direttivo
- d) Eventuali altri libri necessari per adempiere agli obblighi previsti dalle vigenti normative.

Art. 19 - MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

19.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea Straordinaria da uno degli organi da almeno il 10% degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione (o successive), le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

19.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

19.3 In caso di scioglimento il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come già riportato nell'Art.16.

19.4 Per l'Assemblea Straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

19.5 Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.